



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

ORDINANZA N. 3 DEL 30/06/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI PRESSO LA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SITO IN ROSATE

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Rosate (di seguito, Comune) dispone di una propria piattaforma per il conferimento, anche direttamente da parte dell'utenza comunale, dei rifiuti solidi urbani ubicata in via della Malpaga snc (di seguito, Piattaforma Ecologica), quale infrastruttura integrata al sistema di raccolta;
- il Comune di Rosate è titolare dell'Autorizzazione Dirigenziale n.10332/2016 del 17/11/2016 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano;
- la conduzione della Piattaforma Ecologica è stata affidata a S.A.S.O.M. S.r.l. - Società ambiente del Sud-Ovest Milanese, con sede in Via Antonio Meucci nr. 2, 20083 Gaggiano – MI- (di seguito, Gestore), Contratto n.03/2023 del 02/03/2023;

Considerato che:

- l'Autorizzazione Dirigenziale sopra richiamata risulta avere scadenza prevista in data 01/07/2026;
- il Comune ha avviato le attività volte al rinnovo dell'autorizzazione di cui trattasi, tuttavia detta istanza non ha potuto essere completata e presentata alla Città Metropolitana di Milano entro 180 gg antecedenti la data di scadenza;
- il mancato rinnovo della autorizzazione determina la decadenza della stessa e l'interruzione del servizio di gestione della Piattaforma, parte essenziale ed imprescindibile del servizio pubblico di Igiene Urbana;
- risulta evidente che, in assenza di idonea infrastruttura per il conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza comunale, si possa determinare un incremento degli abbandoni incontrollati di rifiuti, con reale nocumento per l'ambiente, anche a detrimento della salute pubblica, senza volere peraltro considerare il decremento significativo delle soglie di raccolta differenziata;
- nella prospettiva del bilanciamento degli interessi, pur a fronte della problematica sopra evidenziata, risulta prevalente la necessità di consentire la continuità dei conferimenti presso la Piattaforma Ecologica, posto che la medesima costituisce la soluzione rispondente alle disposizioni di legge per la gestione dei rifiuti urbani da conferirsi, anche al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente, dell'igiene pubblica e la tutela della salute pubblica;
- si rende necessario adottare idoneo provvedimento che imponga al Gestore la continuità nella gestione della Piattaforma Ecologica e, quindi, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di quelli urbani pericolosi;

Visti:

- l'art. 50, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che stabilisce che il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, possiede il potere di ordinanza;
- il R.D. n. 1265/1934, che disciplina ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, che stabilisce tra l'altro che il Sindaco, possa emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che rimette alla competenza comunale la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con specifico riferimento alla definizione delle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, delle modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Considerato altresì che

- sussistono la competenza ed i presupposti per l'adozione, da parte del Sindaco, di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, che imponga al Gestore di continuare la gestione della Piattaforma Ecologica, al fine di consentire la continuità del servizio comunale di conferimento di rifiuti urbani presso detta infrastruttura, e quindi la correttezza del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, anche pericolosi, e ciò al fine di garantire la tutela dell'ambiente e di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- per effetto dell'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente sono temporaneamente derogate le disposizioni che, nel regolamentare il ciclo di raccolta dei rifiuti urbani, impongono l'utilizzo di infrastruttura realizzate e gestite secondo le previsioni della normativa ambientale di riferimento;

Acquisito e visto

- il parere del Responsabile del Settore «Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio» del Comune di Rosate che, anche a fronte dell'ordine impartito, esclude la compromissione di matrici ambientali;

Quanto sopra visto e considerato

ORDINA

- al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, in via temporanea e urgente, alla società S.A.S.O.M. S.r.l. - Società ambiente del Sud-Ovest Milanese, con sede in Via Antonio Meucci nr. 2, 20083 Gaggiano – MI- (Contratto n.03/2023 del 02/03/2023), di continuare la prestazione dei servizi alla medesima affidati per servizio la gestione della Piattaforma Ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sita a Rosate in Via della Malpaga snc, per 6 (sei) mesi e comunque fintantoché non sarà perfezionata la procedura per il rinnovo dell'Autorizzazione Dirigenziale n.10332/2016 del 17/11/2016 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano;
- al Responsabile del Settore «Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio» del Comune di Rosate di procedere senza indugio e comunque entro il 31/07/2026 alla presentazione della istanza per il rinnovo dell'Autorizzazione Dirigenziale n.10332/2016 del 17/11/2016 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano;

DEMANDA

- al Responsabile del Settore «Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio» del Comune di Rosate e al Responsabile Tecnico della Piattaforma l'attuazione della presente ordinanza;

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento per il presente atto è il Responsabile del Settore «Tecnico – Manutentivo – Gestione Patrimonio» del Comune di Rosate;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA INOLTRE

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Rosate;
- che l'adozione del presente provvedimento sia comunicata, ai sensi del 1° comma, art.191 Dlgs. n. 152/06, entro tre giorni dall'emissione:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - al Ministro della Salute;
 - al Ministro delle Attività Produttive;
 - al Presidente della Regione Lombardia;
 - all'ATO - autorità d'Ambito Provincia di Milano;
 - alla Società SASOM Srl, con sede a Gaggiano, in via Via Leonardo Da Vinci, 19, 20083 Gaggiano MI, affidataria del servizio di igiene urbana;
 - Città Metropolitana di Milano;
 - ARPA Lombardia – sede di competenza;
 - ASL Mi 1 – sede di competenza.

Il Sindaco

Carlo Tarantola / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

[documento firmato digitalmente da Carlo Tarantola.](#)
30/06/2026